

IX.

SEDUTA DI MERCOLEDI' 14 MARZO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ORONZO REALE

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,30.

PRESIDENTE. Come la Commissione ricorda, nella seduta del 7 marzo scorso si era deciso di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame, per consentire una preventiva valutazione, da parte dei vari gruppi, del seguente emendamento degli onorevoli Spagnoli ed altri:

Dopo il n. 2-bis) dell'articolo 2, inserire il seguente:

« 2-ter) diritto per il difensore di conferire con l'imputato detenuto dopo l'interrogatorio espletato dal pubblico ministero o dal giudice istruttore ed in ogni caso non oltre sette giorni dall'inizio della custodia o della nomina, se successiva ».

LA LOGGIA. Debbo dichiarare che l'esigenza di approfondimento, in relazione alla quale ebbi a chiedere, durante la seduta del 7 marzo, l'aggiornamento della discussione sull'emendamento aggiuntivo testé richiamato dal Presidente, permane tuttora. Sono infatti emersi, nel corso dell'esame di tale emendamento, alcuni orientamenti che debbono essere discussi in seno ai gruppi della maggioranza. La prego, pertanto, signor Presidente, di sottoporre alla Commissione la mia proposta di accantonare l'esame dell'emendamento Spagnoli ed altri aggiuntivo del n. 2-ter. proseguendo l'esame degli altri punti che rimangono da trattare. Ciò al fine di consentire l'approfondimento che il problema sollevato dall'emendamento Spagnoli richiede. Non si può non rilevare che, in una materia così delicata come quella del presente disegno di legge, è necessario tener conto, nella misura del possibile, dei diversi orientamenti che emergono nel corso del dibattito.

PRESIDENTE. Debbo ricordare che nella seduta di domani la Commissione proseguirà l'esame di questo stesso disegno di legge. Desidererei sapere se la richiesta di accantonamento vale anche per la prossima seduta.

LA LOGGIA. Non escludo, signor Presidente, che si possa sciogliere la riserva oggi formulata anche nella prossima seduta. Ritengo, però, che un maggior lasso di tempo consentirebbe un più adeguato approfondimento del problema.

FELISETTI. Il nostro gruppo non si oppone alla richiesta di accantonamento, poiché essa tende a rendere possibile un approfondimento del tema che potrebbe anche dar luogo a nuove impostazioni. Desidero, peraltro, presentare sin da ora un subemendamento in materia.

PRESIDENTE. L'onorevole Felisetti ha presentato il seguente emendamento:

Nell'emendamento Spagnoli ed altri aggiuntivo del n. 2-ter all'articolo 2, sopprimere le parole: « dopo l'interrogatorio espletato dal pubblico ministero o dal giudice istruttore ed in ogni caso » nonché le parole: « o dalla nomina, se successiva ».

FELISETTI. In sostanza, il mio subemendamento modifica il criterio contenuto nell'emendamento Spagnoli, stabilendo semplicemente che il difensore debba conferire con l'imputato non oltre sette giorni dall'inizio della custodia.

PRESIDENTE. Faccio rilevare che l'emendamento Spagnoli contempla due termini alternativi, ai fini del colloquio tra l'imputato detenuto ed il suo difensore. Nell'ipotesi, ad esempio, di interrogatorio dell'imputato nel primo giorno di custodia, il colloquio in questione dovrebbe, secondo quanto affermato nell'emendamento Spagnoli, aver luogo nel giorno successivo, quindi assai prima che scadano i sette giorni dall'inizio della custodia.

FELISETTI. È esatto. Vorrei anche sottolineare l'importanza della soppressione dell'ultima dizione « o dalla nomina, se successiva », perché in virtù di tale disposizione i

sette giorni potrebbero anche diventare quattordici, nell'ipotesi che la nomina avvenga il settimo giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Castelli e Lospinoso Severini hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il n. 2-bis dell'articolo 2 inserire il seguente:

« 2-ter) diritto dell'imputato detenuto di conferire con il proprio difensore immediatamente dopo l'arresto ».

CASTELLI. Questo emendamento si illustra da sé. Non ne chiediamo comunque l'immediata discussione, associandoci alla richiesta dell'onorevole La Loggia.

SPAGNOLI. Dichiaro di ritirare l'emendamento da me presentato e di associarmi all'emendamento Castelli e Lospinoso Severini, riservandomi tuttavia, nel caso in cui non dovesse essere approvato, di presentarne uno subordinato.

FELISETTI. Non vorremo giocare allo « scavalco » con tutti questi emendamenti ?

CASTELLI. Vorrei solo pregare la Presidenza di dare atto che il nostro emendamento è stato presentato prima dell'emendamento Felisetti. Non che la cosa abbia importanza di per sé, ma poiché dissentiamo dall'interpretazione relativa allo « scavalco »...

PRESIDENTE. Dovrei a questo punto ricordare l'accordo, intervenuto tra i rappresentanti dei gruppi, in base al quale gli emendamenti dovrebbero essere presentati almeno otto giorni prima di quello stabilito per il relativo esame in Commissione. Pertanto, se si vuol fare una questione di priorità, devo osservare che in base a quegli accordi sia il subemendamento Felisetti sia l'emendamento Castelli sono stati presentati in ritardo.

Inoltre l'emendamento Felisetti è riferito ad altro emendamento, mentre l'emendamento Castelli è riferito direttamente al progetto di legge; e lo stesso Regolamento differenzia le due ipotesi, per quanto concerne i termini di presentazione.

CASTELLI. Onorevole Presidente, non intendevo fare un rilievo di carattere procedurale: ho ritenuto semplicemente di dover effettuare una precisazione, in ordine ad una valutazione di merito che era stata avanzata.

LOSPINOSO SEVERINI. Desidero anch'io precisare che l'emendamento è stato presentato sapendo di essere in presenza di una richiesta, proveniente dal nostro gruppo e tendente a rendere possibile un approfondimento del problema. Riteniamo quindi opportuno che i membri della Commissione portino la loro attenzione su tutte le possibili ipotesi di soluzione del problema stesso.

MUSOTTO. Onorevole Presidente, faccio mio l'emendamento Spagnoli ed altri, ritirato dai presentatori.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Musotto.

L'onorevole Terranova ha presentato il seguente emendamento:

Nell'emendamento Musotto, aggiuntivo del n. 2-ter all'articolo 2, sostituire le parole: « dopo l'interrogatorio espletato dal pubblico ministero o dal giudice istruttore » con le seguenti: « immediatamente dopo che questi sia stato per la prima volta interrogato dal magistrato ».

TERRANOVA. Lo do per svolto.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può quindi rimanere stabilito che l'esame degli emendamenti Castelli-Lospinoso Severini e Musotto e dei relativi subemendamenti è accantonato.

(Così rimane stabilito).

Gli onorevoli Spagnoli, Coccia, Accreman, Gianfilippo Benedetti, Riela, Assante e Stefanelli hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il n. 2-ter dell'articolo 2, inserire il seguente:

« 2-quater) determinazione dei diritti e dei doveri del difensore d'ufficio, al fine di garantire un'efficace difesa dell'imputato ».

SPAGNOLI. L'emendamento può essere illustrato con poche parole. Il problema di fronte al quale ci troviamo è quello di giungere ad una migliore regolamentazione dell'istituto della difesa d'ufficio, onde evitare quegli inconvenienti, assai gravi, che oggi purtroppo si verificano per quanto attiene all'esercizio dei diritti e dei doveri del difensore d'ufficio.

È inutile che io rammenti ai colleghi quale sia la prassi oggi seguita in questo campo, e

le conseguenze che ne derivano in ordine alla grave limitazione del diritto alla difesa, anche in connessione con il modo in cui tale difesa è esercitata e con l'atteggiamento che solitamente è assunto da parte degli organi giudicanti nei confronti del difensore d'ufficio.

Si tratta, perciò, di intervenire, stabilendo una più puntuale regolamentazione dei diritti e dei doveri del difensore d'ufficio. A mio avviso, la considerazione della necessità di un tale intervento, da parte del legislatore delegato, deve prescindere dalla valutazione del tema relativo alla disciplina del gratuito patrocinio, in corso di elaborazione nell'altro ramo del Parlamento. Vi sono, infatti, tra le due questioni aspetti connessi; ma non va dimenticato che il difensore d'ufficio può prestare la sua opera anche nei confronti di una persona che non abbia diritto al gratuito patrocinio.

Si tratta, quindi, di dare una regolamentazione di carattere generale che riguardi, in modo specifico, il fatto che il difensore d'ufficio deve espletare tutti i compiti spettanti alla difesa, e di disciplinare l'esercizio del suo mandato professionale (conferitogli d'ufficio) e, nello stesso tempo, i suoi diritti nei confronti di un eventuale collegio che dovesse nominarlo nella fase del dibattimento, nel quale caso mi sembra sacrosanta la richiesta di un congruo termine per esaminare gli atti processuali e preparare la difesa. Sappiamo benissimo, invece, che i termini richiesti per esaminare i fascicoli e preparare la difesa vengono concessi in maniera ristretta o, addirittura, non vengono concessi affatto. Per questo noi chiediamo che l'istituto della difesa d'ufficio venga regolato dalla legge di delegazione in maniera puntuale.

Tali considerazioni, comunque, prescindono dal problema del gratuito patrocinio per i non abbienti, già all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su quest'ultima affermazione dell'onorevole Spagnoli, per la quale viene evidenziato il fatto che l'emendamento da lui illustrato si riferisce specialmente all'ipotesi della nomina di un difensore d'ufficio, che non coincide necessariamente con la nomina di un difensore per i non abbienti, già prevista dal provvedimento che si sta discutendo al Senato.

Se mi è consentita un'osservazione, vorrei esprimere qualche timore nei confronti di una analitica indicazione dei doveri del

difensore d'ufficio, data la loro particolarità. Penso cioè che nella legge di delega basterebbe specificare che il difensore d'ufficio ha gli stessi doveri del difensore di fiducia.

MUSOTTO. Non sarebbe meglio parlare di « valida difesa », anziché di « efficace difesa » ?

TERRANOVA. Mi sembra più opportuno parlare semplicemente di « difesa », senza aggettivi.

CASTELLI. A me pare che le osservazioni che sono state fatte abbiano un loro fondamento, in quanto l'emendamento Spagnoli vuol dire di più di quanto appare dalla sua enunciazione, e si estende al problema del gratuito patrocinio per i non abbienti. Se così non fosse, esso si limiterebbe esclusivamente alla definizione dei diritti e dei doveri del difensore d'ufficio, sanzionando in tal modo un'affermazione che nel codice già esiste ed introducendo una sorta di distinzione tra difensore di serie A (quello di fiducia) e difensore di serie B (quello d'ufficio).

In ogni caso, quindi, l'enunciazione dell'emendamento Spagnoli mi sembra ultra-nea e nettamente controproducente rispetto agli obiettivi che si vogliono conseguire.

PRESIDENTE. Da parte mia, ho qualche perplessità sull'espressione: « efficace difesa ». Ritengo sarebbe preferibile, in ogni caso, sostituire la parola « efficace » con « effettiva », ovvero con un termine equivalente.

ACCREMAN. L'emendamento da noi presentato, se interpretato troppo alla lettera, come mi sembra abbia fatto l'onorevole Castelli, può forse far pensare all'intenzione di porre il difensore d'ufficio in una posizione diversa, per quanto attiene ai suoi diritti e doveri, da quella del difensore di fiducia. In realtà, nei confronti di una simile impostazione il nostro atteggiamento non potrebbe che essere sfavorevole.

L'esigenza che, viceversa, l'emendamento vuole tutelare si ricollega ad una situazione di fatto che è sotto gli occhi di tutti. Vorrei ricordare all'onorevole Castelli che non si dubita del fatto che nessuna differenza, in astratto, possa riscontrarsi tra la posizione del difensore d'ufficio e quella del difensore di fiducia: ma questo è ciò che risulta anche dalle disposizioni contenute nel vigente codice

di procedura penale, che non impediscono tuttavia che si verifichi una situazione per la quale l'imputato, nei confronti del quale venga nominato un difensore d'ufficio, non è in effetti difeso in nessuna maniera.

Noi siamo spinti, quindi, da una preoccupazione di fatto. Non intendiamo certo creare una situazione di disparità, come quella di cui ha parlato l'onorevole Castelli; desideriamo soltanto affermare il principio - da realizzarsi in sede di stesura del nuovo codice - in base al quale dovrà essere comunque garantita all'imputato che sia assistito da un difensore d'ufficio una efficace difesa, ponendo fine ad una situazione che oggi purtroppo sussiste e che - bisogna dirlo - disonora la classe forense.

A me sembra che l'esigenza posta in luce dal nostro emendamento debba essere apprezzata dalla Commissione. Per fugare poi, le perplessità che sono state avanzate in merito alla formulazione dell'emendamento stesso, dichiaro, anche a nome degli altri presentatori, di modificarlo nei seguenti termini:

Dopo il n. 2-ter inserire il seguente:

« 2-quater) garanzia di un'effettiva difesa dell'imputato da parte del difensore d'ufficio ».

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Accreman.

ACCREMAN. Questa nuova formulazione, eliminando il riferimento ai diritti ed ai doveri del difensore d'ufficio (doveri che, astrattamente parlando, tutti noi riteniamo concordeamente essere identici a quelli del difensore di fiducia), riafferma però il principio dell'effettiva difesa dell'imputato, al fine di modificare una situazione di fatto che altrimenti si perpetuerebbe.

DELL'ANDRO. Relatore. Tali questioni sono molto complesse e non ci sentiamo di dare il nostro parere immediatamente. Dobbiamo maturarle separatamente.

Indubbiamente l'emendamento Spagnoli apre un problema che, se riguardato dal punto di vista formale, non pone distinzioni tra i diritti e doveri del difensore di ufficio e quelli del difensore di fiducia (in realtà le due posizioni sono identiche). Tuttavia, malgrado l'esistenza di questa uguaglianza di posizioni, in concreto assistiamo al fenomeno davvero grave per il quale le difese d'ufficio non sono mai serie. Non mi sembra questa la sede propria, comunque, per disci-

plinare una materia che il Governo ha già sottoposto all'esame del Senato.

SPAGNOLI. Ma in quella sede può essere semmai preso in considerazione un rapporto di carattere economico. Ciò non toglie che vi possa essere una difesa d'ufficio che non riguarda solo rapporti di tal genere, prescindendo dall'istituto del gratuito patrocinio. In questa sede il discorso è di carattere più generale.

Dico questo per sostenere l'opportunità di non demandare al Senato la regolamentazione di un istituto che, a mio avviso, va disciplinato nell'ambito della legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

PRESIDENTE. In questo modo si potrebbe avere il caso di un imputato ricchissimo che, approfittando delle norme a beneficio dei non abbienti, non paga l'avvocato.

COCCIA. È soltanto nel caso del gratuito patrocinio che ci si trova di fronte ad un criterio che fa riferimento alle condizioni economiche dell'imputato.

PRESIDENTE. Io mi riferivo all'ipotesi in cui un imputato, che non è nelle condizioni di poter fruire del gratuito patrocinio, non intenda nominarsi un difensore di fiducia. In tal caso, egli ha diritto ad un difensore d'ufficio...

SPAGNOLI. Desidero ricordare, in risposta alla sua obiezione, signor Presidente, che in tal caso il difensore d'ufficio ha diritto di essere pagato.

ACCREMAN. Debbo dire che, meditando sul problema in esame, sono giunto a formulare alcune considerazioni.

Il nostro emendamento, nella sua formulazione definitiva, tende a sancire il principio in base al quale all'imputato deve essere garantita un'effettiva difesa da parte del difensore d'ufficio. Però, se venisse accolto tale principio - che noi vogliamo affermare, proprio con riferimento ad una situazione di fatto che oggi purtroppo sussiste - sorgerebbe un problema di non poco conto.

È da rilevare, infatti, il progetto di legge sul gratuito patrocinio, nel testo approvato dal Senato durante la scorsa legislatura (e poi decaduto), stabiliva l'esercizio di un controllo, da parte del magistrato, sulla condotta del difensore che il magistrato stesso avesse

incaricato della difesa dell'imputato non abiente.

Occorre quindi, nel caso in esame, procedere con molta cautela, giacché rischiamo di imbarterci nuovamente in quel discorso al quale ci siamo più volte riferiti, con tono preoccupato, a proposito delle sanzioni nei confronti dell'avvocato che abbandona la difesa.

In conclusione, quindi, se a mio modo di vedere permane l'esigenza di affermare esplicitamente un principio come quello sancito dal nostro emendamento (e ciò in relazione alla situazione in atto), d'altra parte non sarebbe inopportuna una precisazione del principio stesso, nel senso di stabilire che il giudizio sulla condotta del difensore d'ufficio debba competere al consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, e non al magistrato. Questo varrebbe ad evitare di imbarterci nuovamente in quel problema che abbiamo già affrontato discutendo dell'abbandono della difesa.

MUSOTTO. In verità, non avevo intenzione di prendere la parola nella discussione sull'emendamento Spagnoli, che ritenevo consistere in una proposizione piuttosto innocua. Tuttavia debbo rilevare che, dopo le precisazioni che il collega Accreman ha testé effettuato, il problema diventa certamente più complesso.

Abbiamo ritenuto di spostare la nostra attenzione sulla situazione di fatto. Ora, è a tutti noto che il difensore d'ufficio non esplica in genere un particolare impegno nella difesa. Ma non possiamo certamente pensare di superare questa situazione ricorrendo ad una disposizione legislativa. Non è realistico pensare di risolvere il problema in questo modo.

Se, quindi, vogliamo limitarci ad una enunciazione di principio possiamo introdurre una disposizione nella quale si affermi che anche il difensore d'ufficio ha gli stessi diritti e gli stessi doveri del difensore di fiducia. Ma non ritengo sia opportuno operare ulteriori specificazioni, come sarebbe quella relativa al controllo sulla condotta della difesa. Non possiamo affrontare il problema, prospettato dal collega Accreman, relativo alla competenza ad esercitare questo controllo (se essa, cioè, debba spettare al magistrato ovvero al consiglio dell'ordine), ma dobbiamo limitarci in questa sede ad una affermazione di principio, che costituisca in sostanza uno stimolo a dare un maggiore impulso alla difesa d'ufficio.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Si tratterebbe, quindi, di una norma che avrebbe significato più sul piano etico che su quello giuridico.

BENEDETTI GIANFILIPPO. Io penso che, se ci limitassimo ad una considerazione del problema sul piano astratto, potremmo concludere per la superfluità dell'emendamento in discussione. In effetti, l'attività della difesa deve essere considerata unitariamente, e deve rispondere a tutti i requisiti richiesti in ordine alle garanzie processualmente previste per il suo miglior espletamento.

Non è possibile, tuttavia, prescindere da un aspetto particolare, che si riferisce ad una situazione di ordine concreto, la quale è tale da influire fortemente sull'andamento della difesa.

Se consideriamo il giudizio di secondo grado, possiamo giungere alla conclusione che, una volta precisati i motivi di impugnazione, la difesa d'ufficio - almeno con riferimento al procedimento attualmente vigente - si esaurisce rapidamente in un richiamo del difensore a tali motivi. Ma non bisogna dimenticare che nel disegno di legge di delega è prevista una nuova configurazione del giudizio di appello, che prevede una più ampia possibilità di rientrare nel merito, attraverso la rinnovazione del dibattimento.

Se questo è vero, è anche vero che i maggiori inconvenienti si registrano nel giudizio di primo grado. Il collega Musotto sostiene che il legislatore non può intervenire in questo campo...

MUSOTTO. Io ho semplicemente sostenuto che non è possibile garantire attraverso una disposizione legislativa di questo tipo una effettiva difesa dell'imputato.

BENEDETTI GIANFILIPPO. Io penso che il legislatore possa intervenire, al fine di stabilire un valido indirizzo. Oggi purtroppo dobbiamo addirittura constatare che il difensore d'ufficio, quando in ipotesi desideri compiere pienamente il proprio dovere, rischia di suscitare come un senso di fastidio in chi è abituato a considerare la difesa di ufficio poco più di una semplice formalità: si ritiene, infatti, che il difensore d'ufficio sia colui che viene incaricato all'ultimo momento di assumere la difesa dell'imputato, e che ha diritto, ove lo richieda, ad un termine a difesa estremamente ridotto (molte volte si concede un termine *ad horas*), tanto per-

ché gli sia consentito di scorrere rapidamente gli atti processuali, e così via.

Di fronte ad una situazione di questo genere, l'ipotesi di una previsione legislativa che, scendendo sul terreno concreto, giunga fino alla statuizione di una effettiva garanzia dell'imputato, come è appunto negli obiettivi del nostro emendamento, mi sembra debba essere oggetto della più attenta considerazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Lospinoso Severini ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il n. 2-ter inserire il seguente:

« 2-*quater*) garanzia per l'esercizio dei diritti e dei doveri del difensore d'ufficio per l'espletamento di un'effettiva difesa dell'imputato ».

LOSPINOSO SEVERINI. L'emendamento si illustra da sé.

SPAGNOLI. Non siamo contrari alla formulazione proposta dall'onorevole Lospinoso Severini. Quello che importa è che sia introdotto un richiamo all'esigenza di garantire un'effettiva difesa dell'imputato da parte del difensore d'ufficio.

DELL'ANDRO, Relatore. Rimango fermo nella mia opinione iniziale. Si tratta qui di richiamare l'attenzione del legislatore ordinario sulla situazione attuale. Ma che dal punto di vista formale si possa stabilire un principio di questo genere mi pare veramente superfluo! Se il principio è già sancito, l'emendamento si palesa inutile.

In conclusione, non accetto né l'emendamento Spagnoli ed altri né l'emendamento Lospinoso Severini.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo concorda con il relatore. Qui abbiamo soltanto tangenzialmente osservato il fatto incontrovertibile che esiste presso l'altro ramo del Parlamento un disegno di legge che disciplina la materia. Fatta questa premessa, il Governo che cosa ha pensato nell'aderire al provvedimento concernente la difesa dei non abbienti? Che questa materia è di tale rilevanza e urgenza da dovere essere definita prima ancora dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (e, in realtà, nutro fiducia che ciò possa avvenire puntualmente).

Ribadendo quindi che tutta la materia, ivi compresi i legittimi sospetti di non efficienza della difesa d'ufficio, deve trovare collocazione in quel disegno di legge, voglio respingere l'affermazione dell'onorevole Spagnoli secondo la quale il non inserirla nel disegno di legge al nostro esame costituirebbe un fatto di gravità eccezionale. Devo invece dire che il contenuto del disegno di legge che pende al Senato è del tutto idoneo a superare le preoccupazioni dell'onorevole Spagnoli.

SPAGNOLI. In primo luogo non ho parlato di gravità eccezionale, limitandomi a sottolineare l'opportunità del mio emendamento; in secondo luogo ho precisato che il disegno di legge sul patrocinio gratuito per i non abbienti riguarda solo un aspetto (quello economico) del più generale istituto della difesa d'ufficio.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Stavo per parlare anche di questo. Per quanto riguarda il gratuito patrocinio per i non abbienti, non posso che esprimere parere nettamente contrario all'emendamento Spagnoli, il quale, addirittura, quando parla di « efficace », « adeguata », « valida » difesa, sembra mettere in dubbio che ciò possa avvenire realmente.

LOSPINOSO SEVERINI. Io non pensavo che un argomento di rilevanza non assoluta creasse tanti contrasti. Nel presentare il mio emendamento mi sono fatto carico della situazione di fatto che indubbiamente esiste e che tutti coloro che esercitano la libera professione non possono non tenere presente, specie in riferimento ad un fatto specifico: nelle udienze il magistrato, nominato il difensore d'ufficio, non concede talora nemmeno un secondo di tempo affinché egli possa approntare la difesa, altre volte vengono concessi dei termini *ad horas*.

Di fronte alle dichiarazioni del Governo (relative al fatto che il legislatore non potrà comunque ignorare un problema di tal genere), sono disposto a rinunciare all'emendamento da me presentato; anzi, senz'altro lo ritiro.

SPAGNOLI. Noi insistiamo, invece, per la votazione del nostro emendamento.

FELISETTI. Dichiaro, a nome del gruppo socialista, che ci asterremo dalla votazione dell'emendamento Spagnoli, pur avven-

done accertato l'importanza. Preso atto delle dichiarazioni del relatore e del Governo ci riserviamo di definire meglio la questione in sede di esame del provvedimento concernente il gratuito patrocinio per i non abbienti.

CASTELLI. Le dichiarazioni fatte dall'onorevole Accreman mi hanno rafforzato nelle perplessità che avevo prima formulato, mentre mi hanno tranquillizzato le assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo.

Debbo rilevare che, a mio avviso, è difficilmente comprensibile per qual motivo si sia dato luogo ad una discussione così serrata su un emendamento che, nell'ambito di un provvedimento di delega, è del tutto superfluo.

È noto che ci troviamo di fronte ad una situazione di fatto, del resto efficacemente denunciata dal collega Lospinoso Severini, che non soddisfa le esigenze da tutti affermate, ritengo però che l'introduzione nel disegno di legge di delega di una disposizione di carattere analitico e di difficile esecutività non costituisca certamente lo strumento più idoneo per porre riparo ad una tale situazione.

Ho l'impressione - chiedo scusa ai colleghi del gruppo comunista per questa valutazione un po' drastica - che l'impostazione dell'emendamento corrisponda in un certo senso a determinate impostazioni del periodo bellico, allorché, stabilito un calmere e constatato che il mercato procedeva per proprio conto, senza esserne influenzato, si riteneva di poter rimediare a tale situazione accentuando le disposizioni penali in materia di calmere.

Dichiaro, quindi, che voterò contro l'emendamento Spagnoli.

COCCIA. Mi sembra, però, onorevole Castelli, che anche il suo collega Lospinoso Severini fosse dapprima dell'avviso di introdurre una norma analoga a quella da noi proposta!

TERRANOVA. Prendo atto dell'impegno del rappresentante del Governo per la soluzione dei problemi inerenti alla difesa dei non abbienti, ma non posso fare a meno di rilevare che sussiste una netta distinzione tra l'ipotesi del gratuito patrocinio e quella della difesa d'ufficio. È vero che molto spesso i due aspetti coincidono; però non si può dimenticare che mentre la difesa d'ufficio attiene al sistema processuale penale, il gratuito patrocinio per i non abbienti concerne

un tema che incide piuttosto sulla regolamentazione dell'attività professionale forense.

Sulla base di tali considerazioni, sono dell'avviso di votare a favore dell'emendamento Spagnoli. Ritengo opportuno, infatti, che nel nuovo codice di procedura penale vengano introdotte delle norme che valgano a definire i diritti e i doveri del difensore d'ufficio, in relazione ai vari aspetti della sua attività.

LOSPINOSO SEVERINI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'emendamento Spagnoli.

MANCO. Anch'io mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Spagnoli ed altri, non accettato dal relatore né dal Governo, nel seguente testo modificato:

Dopo il n. 2-ter dell'articolo 2 inserire il seguente:

« 2-*quater*) garanzia di un'effettiva difesa dell'imputato da parte del difensore d'ufficio ».

(È respinto).

Poiché al numero 3 dell'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

« 3) adozione del metodo orale ».

(È approvato).

Do lettura del numero successivo:

« 4) non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo; insanabilità delle nullità assolute ».

Gli onorevoli Gianfilippo Benedetti, Coccia, Accreman, Spagnoli e Stefanelli hanno presentato il seguente emendamento:

Al n. 4 dell'articolo 2, aggiungere, in fine, le parole:

« in particolare di quelle riguardanti la capacità del giudice, la promozione dell'azione penale, l'intervento del pubblico ministero e della difesa in tutte le fasi del procedimento, l'osservanza di norme a tutela dei diritti della difesa, a garanzia della libertà personale e degli altri diritti costituzionali dell'imputato ».

BENEDETTI GIANFILIPPO. Pensiamo che questo emendamento non abbia bisogno

di molte parole per essere illustrato. In sostanza, il numero 4 dell'articolo 2, nella sua prima parte, si fa carico di un'esigenza che mira alla conservazione della validità degli atti processuali in caso di vizi meramente formali, riprendendo un principio che è largamente comune a tutti i rami del diritto ed alla stessa teoria generale del diritto.

La seconda parte del punto in questione ci sembra invece formulata in maniera criticabile, in quanto la previsione delle nullità assolute è operata in termini del tutto generici. A nostro avviso, sarebbe opportuno specificare quali siano gli aspetti essenziali ed irrinunciabili del processo, la cui carenza determinata la nullità. È nell'auspicio di tutti, infatti, non tanto che il nuovo processo penale realizzi un sistema assistito da una serie di garanzie, ma piuttosto che sia caratterizzato da una diversa collocazione dell'imputato, che abbia come momento saliente la tutela dei diritti della difesa e della libertà personale.

Pensiamo quindi che si debba stabilire quali siano le materie essenziali rispetto alle quali le nullità vanno in ogni caso rilevate. L'elencazione contenuta nel nostro emendamento ci sembra in grado di rispondere a tale esigenza.

MUSOTTO. Una norma di questo genere mi sembra assolutamente superflua.

PRESIDENTE. Nell'ipotesi in cui si adottasse l'emendamento Benedetti Gianfilippo ed altri, non si correrebbe il rischio di affermare il principio in base al quale le eventuali nullità non comprese nell'elencazione di cui all'emendamento stesso debbono considerarsi sanabili? La norma di cui alla seconda parte del numero 4 si limita, infatti, a sancire il principio dell'insanabilità delle nullità assolute; l'emendamento Benedetti fa seguire a tale affermazione un'elencazione delle nullità che sono insanabili. Se per avventura esistessero altre nullità assolute, queste, non essendo ricomprese nell'elenco, diverrebbero sanabili...

SPAGNOLI. Non si tratta di un'elencazione tassativa, come è dimostrato dal fatto che il nostro emendamento comincia con le parole: « in particolare di quelle riguardanti... ».

FELISETTI. A me sembra che l'attenzione dei colleghi che hanno presentato l'emendamento sia ottima, ma che lo strumento non

sia adatto a raggiungere lo scopo. Mi associo, infatti, alle osservazioni che sono state svolte in merito alla formulazione dell'emendamento aggiuntivo, che tende a far seguire all'affermazione del principio dell'insanabilità delle nullità assolute una specificazione relativa alla rilevanza di talune forme di nullità, tale in sostanza da condurre al risultato di far considerare alcune nullità « più assolute » ed altre « meno assolute ».

Tutte le specificazioni tendono a introdurre un *distinguo* che può provocare conseguenze anche sul piano applicativo. Quando si dice « in particolare » di quelle riguardanti la capacità del giudice, eccetera, si danno per note tutte le altre nullità, cioè si opera a cavallo delle acquisizioni già stabilite dall'attuale codice. L'articolo 185 dell'attuale codice di procedura penale, infatti, elenca le nullità di ordine generale; l'articolo 412 prevede le nullità del decreto di citazione. Se queste nullità non vengono recepite nella formulazione proposta si potrebbe intendere che esse siano sanabili.

DELL'ANDRO, *Relatore*. No.

FELISETTI. Nella prima parte del numero 4, che incontra il generale consenso, è ribadito che non vi deve essere incidenza dei vizi meramente formali sulla validità degli atti del processo; in questa formulazione non può essere assorbita la nullità prevista dall'articolo 412 dell'attuale codice. Ma l'interprete potrebbe dubitare di ciò, se venissero inserite nella norma in esame le specificazioni previste dall'emendamento Spagnoli, il quale, inoltre, elenca anche delle nullità non previste nell'attuale normativa, e cioè quelle relative ai diritti costituzionali a garanzia della libertà personale.

Vorrei cioè far rilevare che in sede di delega o noi diamo degli indirizzi di carattere generale oppure, se scendiamo nei particolari, dobbiamo dare un elenco completo delle nullità da trattare nel nuovo codice di procedura penale.

PRESIDENTE. L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine del n. 4 dell'articolo 2, le seguenti parole: « e massima estensione delle stesse ».

MANCO. L'emendamento presentato dall'onorevole Benedetti e da altri esponenti del gruppo comunista incide in senso limitativo

sulle nullità assolute. Mi pare invece che l'orientamento della Commissione sia quello di ampliare il concetto di nullità assoluta. Per questo motivo ho presentato il mio emendamento.

CASTELLI. Ho l'impressione che l'emendamento presentato dal gruppo comunista sia sotto un certo profilo inutile e sotto un altro profilo eccessivo o dannoso.

Mi pare inutile, perché in sostanza procede ad una elencazione meramente indicativa e che non può in alcun modo essere tassativa. Ed è anche eccessivo, perché se concepiamo tutte le nullità relative all'intervento del pubblico ministero e della difesa come assolute e le introduciamo come tali nella norma di delega senza alcuna specificazione, ne possono derivare alcune ovvie conseguenze. È pacifico che la nullità assoluta può essere eccepita da qualsiasi parte ed in qualsiasi fase del giudizio, anche in un grado superiore. Attraverso l'emendamento Spagnoli si arriva ad una definizione analitica delle nullità, ma non ci si preoccupa dei termini per eccepirle, talché si ottengono dei risultati contraddittori. Basta pensare al fatto che il pubblico ministero potrebbe eccepire in Cassazione una nullità relativa all'assistenza dell'imputato per rilevare che l'emendamento è non soltanto inutile, ma anche dannoso.

Per quanto attiene all'emendamento Manco le mie esitazioni e perplessità sono ancora di maggiore portata. Esso, infatti, non solo è amplissimo, ma si pone su una linea nettamente dissonante da quella indicata nella delega. Con la formulazione « non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo » si vuole distinguere tra vizi sanabili e nullità che investono diritti fondamentali. È bene che sia il legislatore a stabilire quali nullità siano formali e quali sostanziali.

L'emendamento dell'onorevole Manco contrasta con l'impostazione che è stata concretamente accettata nella prima parte del numero 4. Mi pare che, ad un certo punto, si possa porre la questione dell'ammissibilità di tale emendamento.

PRESIDENTE. Non vi è questione circa l'ammissibilità, sia perché la prima parte del n. 4 non è stata ancora posta in votazione, sia perché l'esame si svolge in sede referente.

ACCREMAN. A me pare che nella discussione che ha cominciato a prendere corso su questi emendamenti appaiano delle posizioni

che devono essere rifiutate e combattute. Ho sentito l'onorevole Castelli concludere il suo intervento dicendo che spetta al legislatore stabilire quali siano le nullità assolute. Ora io gli domando: « E noi chi siamo? ».

CASTELLI. A mio avviso spetta al legislatore delegato.

ACCREMAN. Cioè spetta al legislatore delegato stabilire i principi sui quali si formano le nullità assolute. Ma affermare che è detto tutto quando si stabilisce l'insanabilità delle nullità assolute è la stessa cosa che dire: « quando piove non c'è il sole ». È logico che se si tratta di nullità assolute esse sono anche insanabili.

Si vuole allora stabilire che è il legislatore delegato a dover disciplinare i criteri ontologici e concettuali su cui si formano i principi del processo: forse la maggioranza della Commissione intende rifuggire dalla responsabilità di formulare tali principi?

Ho sentito anche dire che la non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo e la insanabilità delle nullità assolute hanno gli stessi effetti. Non è vero, perché non c'è nessuna coincidenza tra gli effetti che riguardano la validità del processo in generale e le nullità assolute che colpiscono uno degli atti di quel processo.

CASTELLI. Questo lo sapevamo.

ACCREMAN. Stabilire, da parte del legislatore delegante, quali siano le nullità assolute nel processo penale ritengo sia uno dei suoi compiti fondamentali. Rinviare al legislatore delegato sarebbe una rinuncia alla nostra competenza.

CASTELLI. E allora, onorevole Accreman, ci proponga un'elencazione precisa.

ACCREMAN. Nel 1955 si discusse in quest'aula la medesima materia, che fu per altro abbondantemente valutata. In quella sede si arrivò alla conclusione (che è poi quella contenuta nell'attuale articolo 185 del codice di procedura penale) che le nullità assolute nel processo sono quelle che riguardano la nomina e la capacità del giudice, l'inizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero e la partecipazione del medesimo e della difesa in ogni stato e grado del procedimento. In effetti, nel nostro emendamento, riprendiamo innanzitutto questa formulazione, ma, come ha accennato anche il collega Gianfilippo Benedetti, intendiamo ag-

giungere, o ulteriormente precisare, la categoria delle nullità assolute che riguardano la difesa dell'imputato. Inseriamo così, come un nuovo concetto, la tutela di tutti i diritti della difesa relativi alla libertà personale ed agli altri diritti costituzionali dell'imputato.

È questo l'unico passo in avanti che chiediamo si compia rispetto all'opera compiuta nel 1955, opera espletata con molta puntualità, giacché con essa si incardinò un fatto nuovo nell'ambito della procedura penale.

Noi siamo dell'avviso che sussista una serie di diritti costituzionali dell'imputato, la cui violazione non può non incidere sul processo penale; vogliamo quindi stabilire che, al di là delle indicazioni risultanti dalla riforma del 1955, altri diritti dell'individuo, siano di tale rilevanza che la loro eventuale violazione debba determinare la nullità assoluta del processo. Ci riferiamo, tanto per fare l'esempio più clamoroso, al diritto alla libertà personale, che un provvedimento adottato in violazione della legge possa ingiustamente restringere. Ebbene, un'ipotesi del genere non è compresa tra quelle previste dall'articolo 185 del codice di procedura penale vigente. Noi chiediamo che si affermi esplicitamente il principio in base al quale il vizio afferente ad un provvedimento sulla libertà personale dell'imputato, adottato in violazione della legge, deve colpire di nullità assoluta l'atto in cui è incardinato il provvedimento stesso.

MUSOTTO. Ma questa è una conseguenza che si verifica anche oggi! È possibile, infatti, procedere ad impugnazione...

ACCREMAN. Attualmente è necessario esperire un ricorso in Cassazione (con perdite di tempo notevoli, dell'ordine di alcuni mesi), poiché non esiste una norma che esplicitamente stabilisca la nullità assoluta di un provvedimento restrittivo della libertà personale adottato in violazione delle leggi.

MUSOTTO. Ma è sempre il giudice che deve dichiarare la nullità!

ACCREMAN. Noi auspichiamo che sia prevista una sanzione più efficace di quella attualmente operante. Si dovrebbe pertanto stabilire che tutte le violazioni che riguardano i diritti costituzionalmente garantiti all'imputato comportino la nullità assoluta dei relativi atti. Questo è precisamente l'elemento nuovo che vogliamo introdurre: null'altro.

Abbiamo, nel nostro emendamento, riportato l'indicazione degli elementi di cui alla « novella » del 1955, aggiungendo quindi una specificazione, al fine di ampliare l'ultimo di tali elementi onde affermare la garanzia della libertà personale e degli altri diritti costituzionali dell'imputato (e voglio precisare che in questa formula dovrebbe rientrare anche la tutela da eventuali intercettazioni telefoniche non autorizzate o da altre azioni analoghe).

Crediamo che nessuno dei componenti la Commissione si dovrebbe opporre ad una proposta di questo genere. Una volta raggiunto l'accordo sul criterio generale, si potrà anche pensare ad una modifica della attuale formulazione dell'emendamento. Ad esempio, in via di pura ipotesi, si potrebbe (sopprimendo contestualmente la seconda parte del numero 4 di cui al testo del disegno di legge) adoperare questa dizione: « sono nullità assolute quelle riguardanti la capacità del giudice, la promozione dell'azione penale, l'intervento del pubblico ministero e della difesa in tutte le fasi del procedimento, l'osservanza di norme a tutela dei diritti della difesa, a garanzia della libertà personale e degli altri diritti costituzionali dell'imputato ».

TERRANOVA. La materia delle nullità nel vigente sistema processuale penale è una delle più complesse e tormentate. Chiunque abbia pratica giudiziaria sa bene quali problemi, eccezioni, sentenze che spesso si esprimono in modo contrastante, si ricolleghino alla questione concernente le nullità. Non si può dire, in altre parole, che nel vigente codice di procedura penale la materia delle nullità sia regolata in maniera soddisfacente ed organica. Ed infatti, alle norme dianzi ricordate dal collega Felisetti bisogna aggiungere quelle relative a certi diritti della difesa ex articolo 304-*quater*, alla nullità dei mandati od ordini di cattura privi di motivazione, affermata da un costante orientamento giurisprudenziale, ecc.

Una materia così complessa dovrebbe augurabilmente trovare nel nuovo codice di procedura penale una regolamentazione organica, in maniera tale da fugare, nella misura del possibile, tutti gli equivoci e le incertezze cui dà largamente luogo l'attuale disciplina. Al riguardo, debbo convenire che la formulazione della seconda parte del numero 4 dell'articolo 2, nel testo del disegno di legge, non è effettivamente tale da indicare un preciso orientamento al legislatore delegato. L'affermazione del criterio della « insanabi-

lità delle nullità assolute » mi sembra in effetti un po' troppo generica.

Non sono però neppure d'accordo sullo emendamento Benedetti Gianfilippo, che riguarda solo un aspetto del problema generale delle nullità. Debbo dire onestamente che non so in quali termini si dovrebbe formulare la norma per poterla considerare rispondente alle esigenze che sono state affermate. Comunque, l'attuale formulazione dell'emendamento Benedetti mi sembra effettivamente tale da costituire, come osservava il Presidente, più una limitazione della libertà del legislatore delegato che non uno strumento idoneo in vista dell'elaborazione di quella disciplina precisa e rigorosa che tutti auspichiamo.

Penso quindi che occorra, per questa materia, confidare nell'azione del legislatore delegato, il quale dovrebbe essere in grado di articolare una soddisfacente regolamentazione dei casi di nullità assoluta, dei rimedi e dei modi di accertamento delle nullità stesse. Riguardo all'ultimo di tali aspetti, vorrei ricordare al collega Musotto che un problema si pone, in quanto in base all'attuale sistema la nullità derivante da violazione dei diritti attinenti alla libertà personale deve essere dichiarata dal giudice, secondo una determinata procedura, con una perdita di tempo talora notevolmente. D'altra parte, è anche vero che non è facile trovare un diverso sistema. La nullità non può evidenziarsi automaticamente. Mi riferisco in particolare alla questione dei mandati di cattura.

PRESIDENTE. L'onorevole Musotto ha affermato che la nullità deve sempre essere dichiarata da un giudice. Però, nell'ipotesi che non vi sia gravame...

DELL'ANDRO, Relatore. Il giudice che rilevi la nullità è tenuto a dichiararla.

TERRANOVA. La materia in esame è molto complessa, e quindi richiede una notevole precisione nella formulazione delle norme, non soltanto per quanto riguarda l'indicazione dei casi di nullità, ma anche per ciò che attiene al modo in cui esse debbano essere dichiarate.

In queste condizioni, in mancanza di valide proposte alternative, sono del parere che si debba approvare il punto 4 nel testo del disegno di legge, consacrando nel verbale le nostre osservazioni, affinché il Governo possa tenerne conto nel momento in cui procederà alla redazione delle norme delegate.

MUSOTTO. È fuori discussione che il problema delle nullità nel processo penale è uno dei più complessi e delicati, così come è fuori discussione l'esigenza di dar vita ad una organica regolamentazione della materia. Non mi sembra però che una simile esigenza possa trovare soddisfazione attraverso un'enunciazione quale quella contenuta nell'emendamento Benedetti Gianfilippo. Tale emendamento non risponde a questa esigenza, ma pone un criterio di natura generale. Il rilievo del collega Felisetti è fondato e fuori di discussione; si tratta di principi ormai basilari ed acquisiti, contenuti nell'articolo 185 dell'attuale codice di procedura penale.

Insistendo nell'inserire la formulazione proposta dal gruppo comunista noi tutti faremmo una figura di un semplicismo scoraggiante. Non può esistere un processo penale in cui si prescindano dalle condizioni di capacità del magistrato.

ACCREMAN. Esiste il processo penale in cui la libertà del cittadino non è tutelata.

MUSOTTO. Sarò ingenuo, ma credo fermamente che i principi fondamentali del processo penale verranno sicuramente rispettati dal legislatore delegato.

Come è possibile, inoltre, allargare il contenuto della norma? Come è possibile fare una legge di delega per la riforma del codice di procedura penale vincolando chi deve procedere a tale riforma su argomenti ormai acquisiti?

ACCREMAN. Ma allora potevamo fermarci all'articolo 1!

MUSOTTO. Onorevole Accreman, capisco le vostre esigenze, ma sono già enunciate nei principi fondamentali. Ora abbiamo svolto questi principi e presupposto la nullità. Una volta posto il criterio direttivo di restringere i casi di nullità soltanto agli atti di un particolare valore è inutile, nella legge di delega, aggiungere un elenco dei casi di nullità. Gli elenchi, inoltre, sono sempre pericolosi, dal momento che possono non essere completi.

Ripeto che il criterio da adottare in una legge di delegazione è quello della enunciazione e non quello della esemplificazione. Una volta enunciato il principio in questione è perfettamente logico che le nullità fondamentali saranno quelle che atterranno alla instaurazione del rapporto processuale e quelle che

riguarderanno la violazione di diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione.

SPAGNOLI. Ritengo che le considerazioni svolte dall'onorevole Musotto non possano essere condivise. Egli dimentica, infatti, che non siamo qui soltanto per riformare il vecchio codice di procedura penale (e l'osservazione fu fatta dall'onorevole Castelli nella discussione che svolgemmo nella passata legislatura), ma stiamo varando la delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale. Stiamo, cioè, dando delle direttive non per riformare, ma per « innovare » completamente il codice di procedura penale.

Per questo motivo dobbiamo ribadire anche principi acquisiti ogni volta che vi possa essere qualche dubbio. Circa l'emendamento in questione non si può dire che ripete principi contenuti nell'articolo 185 dell'attuale codice di procedura penale; non si può fare riferimento, per implicito, ad una legislazione che intendiamo innovare completamente. Questo è il primo problema di metodologia che dobbiamo affrontare.

Già nella scorsa legislatura si era svolta questa discussione. Per conto nostro ripetiamo che non possiamo prescindere dal fatto che su un tema così importante e grave come quello delle nullità non si indichino i principi fondamentali al legislatore delegato. Non possiamo rimetterci alla capacità di coloro che dovranno emanare il nuovo codice di procedura penale. Dobbiamo in sostanza ribadire i principi fondamentali degli istituti che costituiscono la struttura del nuovo codice di procedura penale, altrimenti dovremmo dire che laddove non indichiamo niente restano valide le norme precedenti.

Dobbiamo dare delle indicazioni precise anche per una ragione di correttezza nei confronti del legislatore delegato. Per questo motivo non intendo la ragione delle perplessità espresse dall'onorevole Musotto. Egli ha affermato che la nostra specificazione è superflua; ma allora io non capisco che valore abbia affermare semplicemente l'insanabilità della nullità assoluta. Quale persona avente un minimo di sensibilità giuridica, infatti, può dire che le nullità assolute sono sanabili? Sarebbe assurdo pensare una cosa di questo genere.

Chiediamo quindi che determinati tipi di nullità, che necessariamente debbono essere considerate insanabili, siano specificate: cioè, in pratica, vogliamo ottenere la garanzia che su questo terreno il legislatore delegato non possa in alcun modo sovvertire alcuni prin-

cipi che noi riteniamo fondamentali. A questo punto, pertanto, per ragioni metodologiche, dobbiamo indicare dei criteri di valutazione ed a mio avviso i criteri cui abbiamo in precedenza fatto riferimento sono assolutamente validi. Per cui non ci opporremo ad una elencazione precisa dei tipi di nullità insanabili, in quanto tale indicazione non precluderà l'esame di altri tipi di nullità insanabili; ma il legislatore delegato deve sapere con certezza che certi tipi di nullità sono insanabili. In altri termini, dobbiamo dare un contenuto concreto alla prima parte del numero 4 dell'articolo 2.

MANCO. Prendo atto della preoccupazione che la Commissione nutre, dal punto di vista quantitativo, sul problema delle nullità assolute. A mio avviso, è perfettamente inutile trincerarsi dietro le parole: il legislatore delegante non può indicare al legislatore delegato i casi in cui si verifica la nullità assoluta. A questo punto, sarei anche pronto a ritirare l'emendamento da me presentato per addivenire alla seguente formulazione: « estensione delle predette nullità secondo i principi e i criteri contenuti nella prima parte del presente articolo ».

In tal modo, almeno così ritengo, sarebbe soddisfatta l'esigenza cui facevano riferimento i colleghi Accreman e Spagnoli; verrebbero così fatti salvi i diritti costituzionali relativi alla persona ed al processo. Sorge, però, a questo punto il problema della introduzione di un nuovo criterio, cioè il criterio dell'ampliamento, della estensione delle nullità assolute: a tale riguardo potremmo appunto inserire il riferimento alla prima parte dell'articolo 2.

ACCREMAN. La nostra parte politica si rende conto perfettamente della importanza del problema e dell'attenzione che esso richiede. Pertanto, noi chiederemmo di rinviare la discussione su questo punto ad altra seduta, passando per il momento all'esame dei successivi numeri dell'articolo 2.

CASTELLI. Condivido la proposta di accantonamento presentata dal collega Accreman, in quanto ritengo che le obiezioni che egli ha sollevato in merito alla formulazione del numero 4 meritino una ulteriore meditazione. Conservo però la mia convinzione che la struttura dell'emendamento Spagnoli sia del tutto inidonea a raggiungere i risultati che il collega Accreman si prefigge.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Il tema delle nullità assolute – già dibattuto nelle precedenti legislature – è uno dei più importanti, tormentati e difficili che il legislatore sia chiamato ad affrontare nel campo della procedura penale. Ricordo a me stesso che analoghe discussioni sorsero ancora prima della emanazione del codice del 1930: e l'articolo 185 del vecchio codice, nella sua formulazione iniziale, rappresenta il risultato della richiesta avanzata dagli studiosi di una tassativa indicazione dei tipi di nullità assoluta.

Il legislatore del 1930, però, alquanto ingenuamente ritenne di fare riferimento soltanto alle nullità derivanti dalle capacità del giudice, dall'iniziativa del pubblico ministero e dall'intervento dell'imputato. Dopo l'emanazione del codice del 1930, infatti, furono sollevati notevoli dubbi in ordine al contenuto di tale articolo, tanto che la dottrina fu costretta a configurare un tipo di nullità autonoma, relativa alla inesistenza. Per cui, dopo la lettura dell'emendamento presentato dal gruppo comunista, mi sono chiesto se ci troviamo di fronte a delle situazioni determinanti nullità assoluta oppure danti luogo ad inesistenza.

Debbo dire che la materia è veramente complessa, a tal punto che non è possibile che io mi pronuncii all'improvviso, non perché non conosca i precedenti normativi, ma perché allo stato attuale non mi sento di dare un parere definitivo sull'emendamento.

Mi rendo conto della fondatezza delle osservazioni dell'onorevole Terranova: ma si può operare quanto egli propone? Se sono violati alcuni diritti dell'imputato in ordine, ad esempio, alla notifica, e l'imputato, con la sua presenza, abbia sanato questa situazione, dobbiamo ritenere questa una nullità assoluta?

Io non ho alcuna sfiducia nei confronti del Governo e, quindi, nei confronti del legislatore delegato, in quanto ritengo che esso non possa venir meno ai principi di una civiltà giuridica; ma ho, tuttavia, delle perplessità per le quali non riterrei di pronunciarmi in merito sin da ora.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo deve ribadire quello che ha già dichiarato in altra occasione e lo fa veramente con lo spirito di trovare, tutti insieme, un punto di intesa. Io sto per dire qualcosa che forse dispiacerà al gruppo comunista, ma non lo faccio con intento polemico.

Ancora una volta ci dobbiamo intendere sul significato di « legge-delega »: si vuol dare a questa delega una, sia pure « incorniciata », ampiezza oppure si vuol dare al legislatore delegato l'incarico di parafrasare in articoli quanto è indicato nei principi e criteri direttivi? Questa seconda via può anche essere ben accetta al Governo, poiché più indicazioni si danno più il legislatore delegato corre meno rischi di sbagliare e, in secondo luogo, si vede agevolato il proprio lavoro.

Ma quando (al di là delle stesse intenzioni del gruppo comunista) si presentano in continuazione emendamenti che partono dal presupposto che il legislatore delegato, per principio, debba esorbitare dai limiti che la stessa delega gli pone e che non sia pronto a comprendere la portata dei principi direttivi, ci si deve porre il problema del tempo. Questa è la terza legislatura nella quale si discute sulla riforma organica del codice di procedura penale! E se c'è una cosa che accomuna tutti i gruppi politici, questa è proprio costituita dall'intento di far vedere presto la luce alla delega legislativa.

Fatta questa premessa, passo a considerare le osservazioni fin qui fatte sul numero 4 dell'articolo 2. Circa le nullità, o si accetta il principio di elencarle tutte in questa sede (e il Governo non ha nulla da eccepire; anzi, si risparmia così il pericolo di dimenticarne qualcuna), oppure, come diceva l'onorevole Terranova, si dà fiducia al legislatore delegato.

L'onorevole Accreman dice: il legislatore delegante può rinunciare a tracciare l'elenco delle nullità assolute, ma non può non evidenziarne alcune. Ma potete voi pensare che il legislatore delegato possa prescindere da esse? Dico questo per ricollegarmi al mio discorso iniziale.

Il Governo, comunque, non ha nulla in contrario circa la proposta di accantonamento, anche se continua a sottolineare la necessità di imprimere ai nostri lavori una certa speditezza.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il numero 4 dell'articolo 2 e gli emendamenti relativi sono accantonati.

(Così rimane stabilito).

Vorrei comunque sottolineare l'opportunità di un accordo immediato fra i gruppi affinché tale accantonamento duri il meno possibile. Altrimenti, stante la concatenazio-

ne logica dei principi contenuti nel disegno di legge, ad un certo punto ci troveremo nelle condizioni di non poter proseguire il nostro esame senza prima aver raggiunto una decisione in merito a precedenti e fondamentali disposizioni.

Ricordo che sono già stati accantonati gli emendamenti relativi all'introduzione del numero 2-ter, per i quali non sembra sia possibile addivenire ad un accordo in tempo utile per la prossima seduta, che si terrà nella mattinata di domani. Ora, per quanto concerne gli emendamenti al numero 4, vorrei invitare i colleghi a compiere uno sforzo per giungere ad un chiarimento che consenta di esaminare il problema e di risolverlo nella seduta di domani.

LA LOGGIA. Penso che ciò sia possibile.

PRESIDENTE. Do lettura del numero 5 dell'articolo 2:

« 5) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali; previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con mezzi meccanici, in ogni sua fase ».

L'onorevole Felisetti ha presentato il seguente emendamento:

Al n. 5 dell'articolo 2, sopprimere la parola: « opportuni ».

FELISETTI. Questo emendamento si illustra da sé, signor Presidente.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Felisetti.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non c'è dubbio che i mezzi meccanici, la cui introduzione è prevista dal numero 5 dell'articolo 2 del disegno di legge, ai fine della documentazione

degli atti processuali, debbano essere idonei allo scopo che si vuole raggiungere. Non ritengo, per tale ragione, che il semplice riferimento a non meglio precisati « mezzi meccanici » sia sufficiente; pertanto sono dell'avviso che la specificazione operata con l'introduzione dell'aggettivo « opportuni » non sia affatto superflua.

ACCREMAN. Ella, onorevole sottosegretario, non era però favorevole ad introdurre eccessive specificazioni in merito al problema delle nullità !

MUSOTTO. L'espressione « mezzi meccanici per la documentazione degli atti processuali » mi sembra esauriente e precisa. Non penso, quindi, che l'aggiunta della parola « opportuni » possa avere qualche significato sostanziale.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo comunque si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Felisetti al numero 5, accettato dal relatore e per il quale il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il numero 5 dell'articolo 2, che dopo la modifica apportata risulta del seguente tenore:

« 5) adozione di mezzi meccanici per la documentazione degli atti processuali; previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con mezzi meccanici, in ogni sua fase ».

(È approvato).

Il seguito dell'esame è rinviato alla seduta dell'indomani.

La seduta termina alle 12,40.